

Decreta:

La Società cooperativa « Il Balestruccio 1957 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata », costituita in data 10 settembre 1957, a rogito del notaio Domenico Sciamanda, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Vozi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

(4481)

*Il Ministro: Bosco*

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1964.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 251 in data 23 luglio 1963, dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, concernente la classificazione a provinciale della strada di bonifica: dal capoluogo di Ortonovo Alto al confine con la provincia di Massa-Carrara, della lunghezza di km. 1+000;

Visto il voto in data 15 aprile 1964, n. 753, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica dal capoluogo di Ortonovo Alto al confine con la provincia di Massa Carrara, della lunghezza di km. 1+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1964

(4656)

*Il Ministro: PIERACCINI*

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

**Determinazione dei criteri, durante l'anno 1964, per il rilascio di nulla osta per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche.**

IL MINISTRO  
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897; le leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311, 27 luglio 1962, n. 1053, e 14 febbraio 1963, n. 76;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio del nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1964 è subordinato all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale.

Sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi, purchè distanti almeno km. 2 per via normale dal più vicino cinema:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

L'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate in ciascuno dei bienni 1960-61 e 1962-63. Per il rilascio del nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato almeno del 10 % nel biennio 1962-63.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km. 2 dal cinema più vicino esistente nel capoluogo del Comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di località appartenenti a Comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico a partire dal 1° gennaio 1962.

Il numero dei posti disponibili, derivante da tale incremento, sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo, alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana, oltre ai festivi, del tipo parrocchiale ovvero appartenenti ad Enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Il numero dei posti assegnati ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattisi di richiesta di nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 1.

Ai nulla osta, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine, il nulla osta sarà revocato e l'intestatario di esso non potrà vantare la priorità